

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		CORBI	1119
PASTORE ed altri: Per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (976);		TOZZI CONDIVI	1119
SIMONINI ed altri: Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (2669);		SCHIAVETTI	1119
ELKAN ed altri: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (2738)	1116	GASPARI	1119
PRESIDENTE	1116, 1117, 1118,	GIANQUINTO	1119, 1121
TOZZI CONDIVI	1116	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1119, 1121
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1116, 1117,	BUBBIO	1119
ELKAN	1116	FERRI	1121
ANTONIOZZI, <i>Relatore</i>	1117, 1118		
MANZINI	1117	Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione ed approvazione</i>):	
BUBBIO	1117	Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi. (2804);	
DI PAOLANTONIO	1117, 1118	COLITTO: Sistemazione al lavoro di profughi giuliani e dalmati. (2203);	
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1118	ANGIOY ed altri: Modifica dell'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi. (1712)	1121
RUSSO	1118	PRESIDENTE	1121, 1122, 1123
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		BERRY, <i>Relatore</i>	1121, 1122, 1123
Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306);		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1122
CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518)	1119	TOZZI CONDIVI	1123
PRESIDENTE	1119	RUSSO	1123
		FERRI	1123
		CERVONE: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2249)	1124
		PRESIDENTE	1124, 1126

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

	PAG.
BUBBIO, <i>Relatore</i>	1124
RUSSO	1124
CERVONE	1125, 1126
TOZZI CONDIVI	1126
RUSSO	1126
FERRI	1126
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1126
GIANQUINTO	1126
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1127

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Vita e Sensi.

Discussione e rinvio delle proposte di legge: d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri: Per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (976); dei deputati Simonini ed altri: Modificazioni alla legge 16 maggio 1951, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (2669); dei deputati Elkan ed altri: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (2738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri: « Per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali », d'iniziativa dei deputati Simonini ed altri: « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali », Elkan ed altri: « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali ».

Benché la IV Commissione non abbia ancora espresso il proprio parere, mi sembra opportuno, trattandosi di provvedimenti molto attesi, di dare egualmente inizio alla discussione generale con riserva di passare alla votazione solo dopo che il predetto parere ci sarà pervenuto.

Prego, intanto, l'onorevole Tozzi Condivi di sostituire il relatore Antoniozzi, momentaneamente assente.

TOZZI CONDIVI. Delle tre proposte di legge attualmente al nostro esame mi sembra che quella a firma del deputato Elkan sia la più completa per cui propongo che venga presa quale testo base della discussione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvato).

La discussione avrà luogo sulla proposta di legge Elkan ed altri.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Elkan di esporre i punti principali della sua proposta.

ELKAN. Con la legge 16 maggio 1956, n. 562, si provvede alla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali, ma non si colmò una grave lacuna, che interessa i coadiutori, cioè una specifica categoria di persone che da anni lavora con diligenza nel settore del collocamento.

La citata legge, infatti, prevede che i posti del ruolo organico per i collocatori comunali siano limitati a sei mila mentre, dalle domande pervenute al Ministero del lavoro e da una statistica elaborata con molta esattezza, risulta che alcune centinaia di persone, che hanno tutti i requisiti per la sistemazione in ruolo, sono rimaste forzatamente escluse dall'inquadramento.

Il provvedimento, che ho predisposto d'accordo con altri colleghi, intende ovviare alla estromissione di questi diligenti servitori nel campo del collocamento dal ruolo definitivo che sta per essere completato dal Ministero del lavoro. Tecnicamente si tratta di sostituire l'articolo 16 della predetta legge n. 562 con un nuovo articolo che prevede il conferimento della qualifica iniziale di collocatore di terza classe al personale incaricato in soprannumero, in attesa di un graduale assorbimento nel contingente di seimila posti. Questi nuovi collocatori, naturalmente, per beneficiare delle nuove provvidenze, debbono trovarsi nelle condizioni previste dalla legge citata e, cioè, alla data del 16 maggio 1956, non aver compiuto il 65° anno di età, essere in possesso di licenza elementare, aver prestato servizio regolare per almeno sei mesi e possedere, infine, tutti gli altri requisiti richiesti per gli impieghi dello Stato.

A parte l'interesse dei singoli, vi sono ragioni obiettive, determinate da particolari

situazioni di fatto manifestatesi in talune regioni — come l'Emilia-Romagna — ove il lavoro dei collocatori è particolarmente intenso e complesso, che suggeriscono l'accoglimento della proposta di legge. Spesso accade che un collocatore comunale, il quale risiede nel capoluogo, non sia in grado di esaminare e vagliare personalmente le richieste di prestatori d'opera che risiedono nelle frazioni o nelle borgate ed è costretto, pertanto, a servirsi dei coadiutori. Ora, come gli onorevoli colleghi sanno, questi coadiutori servono lo Stato con una retribuzione assolutamente inadeguata alle esigenze minime di vita, e non sembra giusto escuderli da un inquadramento regolare.

Son sicuro che gli onorevoli colleghi vorranno, con il loro voto, approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Il Relatore, onorevole Antonozzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIOZZI, Relatore. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Elkan e, quindi, non ho nulla da aggiungere. Mi riservo soltanto di presentare qualche emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANZINI. Sono favorevole all'approvazione della proposta di legge e ne sottolineo, anzi, l'urgenza, in considerazione del fatto che la categoria è in agitazione.

BUBBIO. Vorrei sapere se questo provvedimento ha effetto sospensivo nei riguardi del concorso in atto per il conferimento dei posti in organico.

Vorrei, inoltre, conoscere se, attualmente, venga già spesa la somma che, evidentemente, sarà necessaria per le retribuzioni dei coadiutori qualora sia attuato l'aumento dell'organico previsto da questa proposta, e se i posti conferiti in soprannumero avranno un trattamento economico pari a quello attualmente riservato a coloro che coprono i posti di ruolo.

DI PAOLANTONIO. In linea di massima sono d'accordo su quanto è stato detto ma non posso non esprimere, a nome del mio gruppo, qualche riserva sulla proposta di legge presa quale testo base. È evidente che la nostra adesione a discutere il problema dei collocatori sulla proposta Elkan non significa che essa venga a costituire l'ossatura definitiva della nuova legge che ci accingiamo ad elaborare.

La nostra principale riserva attiene al numero dei posti che intenderemmo riportare a quello previsto dalla legge del 1952, vale a dire a 7.300.

La seconda osservazione riguarda la correzione che noi, cogliendo la occasione da questo provvedimento, intenderemmo apportare alla legge n. 562. Gli onorevoli colleghi ricordano come in quella legge si fosse commesso un errore materiale, nel senso che, contrariamente alla volontà del legislatore, vennero aboliti i due commi riguardanti, rispettivamente, la rappresentanza dei lavoratori in seno alle commissioni comunali e le modalità da seguire per la formazione di queste commissioni. L'intendimento del legislatore era, invece, quello di abolire soltanto il secondo comma e non gli altri. Riteniamo opportuno ovviare a quell'errore involontario.

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero far presente che, discutendo la legge 16 maggio 1956, n. 562, si era previsto in un primo momento l'inquadramento di soli cinquemila collocatori; solo in un secondo momento, a seguito di una vivace discussione, si arrivò ai sei mila posti.

Il riferimento ai settemila posti, di cui alla legge precedente del 1952, non ha ragion di essere perché, in pratica, abbiamo constatato che seimila collocatori sono più che sufficienti per svolgere il lavoro, in quanto una sola persona può fronteggiare la necessità anche di più comuni soprattutto la dove, i centri abitati per la loro natura e per il numero delle persone, non offrono possibilità di lavoro per altrettanti collocatori.

Il Governo, di conseguenza è nettamente contrario a qualsiasi aumento di organici; aumento che, alla fine, senza corrispondere ad una necessità funzionale, altro non determinerebbe se non un maggior onere di ben 580 milioni.

Il Governo, invece, ha preso in considerazione la proposta Elkan: cioè la situazione di coloro che, oggi, pur prestando servizio da anni non trovano la possibilità d'essere inquadrati. Proprio perché si è compenetrato di questa particolare e non giusta situazione, il Governo, con meritorio senso di comprensione, chiara d'accettare, nel suo complesso, la proposta Elkan che prevede un inquadramento in soprannumero, con la possibilità di assorbire quei lavoratori soprannumerari, di mano in mano che si avranno delle vacanze nei posti di ruolo. Il Governo, anzi, si riserva di presentare emendamenti migliorativi che, tuttavia, non alterano la sostanza del provvedimento. Per esempio, in considerazione del fatto che molti, in vista e con la speranza di un inquadramento, conseguirono il titolo di studio minimo richiesto per l'assunzione, noi

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

precisiamo che la licenza di scuola elementare è sufficiente averla avuta al 31 dicembre del 1956, vale a dire dopo l'entrata in vigore della legge n. 562 del 16 maggio 1956.

Introduciamo, per contro, un altro concetto, possono aspirare all'inquadramento soltanto coloro che dopo il 10 luglio del 1956 sono rimasti in servizio, e non coloro che abbiano rassegnato le dimissioni.

Un altro aspetto da precisare in questa legge — e che per non essere stato considerato in quella del 1956 ostacola notevolmente i lavori per la formazione della graduatoria in atto — è rappresentato dalla necessità di fissare un termine alla presentazione delle domande. Noi suggeriamo che il termine ultimo per la presentazione delle domande venga a scadere al quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge. Non sembri, questo, un termine eccessivamente breve, in quanto gli interessati sono tutti al corrente dei nostri lavori e sono pronti a presentare tempestivamente le domande.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiarato chiusa la discussione generale e passo all'esame degli emendamenti.

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sulla proposta Elkan, il mio Ministero, non ha emendamenti da presentare.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti proposti dal Relatore, all'articolo 1:

« Alla lettera b) aggiungere le parole: alla data del 31 dicembre 1956 ».

Emendamento aggiuntivo: « La qualifica di collocatore di 3^a classe non potrà essere conferita al personale previsto nel primo comma che, successivamente alla data del 10 luglio 1956, abbia per qualunque motivo rassegnato le dimissioni ».

C'è, un altro emendamento aggiuntivo, che dovrebbe costituire l'articolo 2-bis:

« Le domande del personale aspirante al conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe, di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'articolo 1 della presente legge, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire agli uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

RUSSO. Non ho alcuna obiezione da fare alla proposta di legge; desidero, soltanto, avere l'assicurazione che nessun onere sarà

a carico dei Comuni, e ciò in ossequio a quanto abbiamo in questa sede più volte affermato: che non avremmo mai dato la nostra approvazione a proposte di legge che determinassero maggiori carichi sui bilanci comunali senza che ci fosse il relativo riscontro in entrate corrispettive.

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Posso assicurare all'onorevole Russo che la retribuzione dei collocatori è regolata esclusivamente dall'articolo 15 della citata legge del 1952.

DI PAOLANTONIO. Il nostro gruppo desidera premettere l'articolo 1 della proposta Simonini a quella del deputato Elkan aggiungendovi, così, un articolo. Infatti l'articolo 1 della proposta Simonini si avvicina di più al nostro punto di vista, che è quello di elevare il numero dei collocatori a 7.300, ma non siamo contrari anche ad una riduzione sino a 7.000 posti.

Per quanto riguarda il titolo di studio, il nostro gruppo propone di mantenere definitivamente il requisito del diploma di scuola elementare, invece di limitarlo solo per coloro che ne erano in possesso alla data del 31 dicembre 1956.

Questa nostra proposta deriva dal fatto che è difficilissimo trovare nei piccoli centri rurali, nelle frazioni e nelle borgate gente che sia in possesso del diploma di scuola media. Se si volesse mantenere fisso questo requisito, in moltissimi casi sarebbe necessario rivolgersi a gente non del posto, ma anche in questo modo sarebbe ben difficile trovare delle persone disposte a trasferirsi da un paese all'altro per assumere l'incarico di collocatore comunale. Per svolgere queste mansioni, a nostro modo di vedere, è necessario che gli Uffici del lavoro si avvalgano di gente pratica, che abbia conoscenza dei problemi dei lavoratori e del loro collocamento, e non di gente magari tecnicamente perfetta, ma burocratizzata.

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La proposta di legge in esame riguarda la modifica dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562. La questione sollevata dall'onorevole Di Paolantonio è materia di statuto, attinente ai requisiti che devono essere posseduti dagli impiegati civili e quindi non può venir derogata da una norma, contenuta in questa legge che stiamo esaminando.

ANTONIOZZI, Relatore. La funzione del collocatore è così delicata che non è consentito prescindere dal titolo di studio. In questo momento, con la proposta di legge che stiamo

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

esaminando, noi intendiamo soltanto sanare talune situazioni degne della massima considerazione, ma non è concepibile che le disposizioni favorevoli che noi dettiamo solo per questi casi siano estese a tutti. Quanto, poi, all'affermazione che sarebbe difficile trovare nei piccoli comuni persone in possesso del titolo di scuola media, mi permetto di dissentire.

PRESIDENTE. Poiché il problema, nelle sue linee essenziali, è stato impostato, se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato, in attesa del parere della IV Commissione.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali », e della proposta di legge di iniziativa del deputato Calabrò: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche ».

Avverto che su questa stessa materia esiste un'altra proposta di legge, e precisamente di iniziativa della onorevole Viviani Luciana, « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del Teatro » assegnata a noi in sede referente. Questa proposta è divisa in due parti, di cui soltanto la prima riguarda l'argomento che stiamo trattando. Propongo, innanzi tutto, di avocare in sede legislativa anche la proposta Viviani e, in secondo luogo, di unificare le relazioni. Suggesto di affidare l'incarico di queste relazioni al deputato Gaspari relatore del disegno di legge. Se la Commissione è d'accordo così può rimanere stabilito.

Avverto, poi, che dinanzi al Senato è pendente, fin dal 1955, una proposta per la modifica di due articoli della legge di pubblica sicurezza relativi alla censura cinematografica. Questa proposta è stata portata in aula e si è trascinata pigramente per circa un anno; finalmente, nel luglio 1956, è stata messa all'ordine del giorno ove è tuttora iscritta.

Voi sapete come sono regolati i rapporti tra Camera e Senato a questo riguardo; però, i tre mesi prescritti sono abbondantemente

trascorsi e, quindi, sotto questo aspetto non vi è alcuna difficoltà di carattere procedurale, e noi possiamo trattare la materia.

Desidererei, infine, farvi presente la necessità di un esame rapido in quanto, per l'articolo 23 della legge generale sulla cinematografia, le norme sulla censura debbono essere emanate entro il 31 dicembre di quest'anno e la data di scadenza è relativamente vicina.

CORBI. Se non erro, signor Presidente, esiste un'altra proposta di legge sulla censura di cui il primo firmatario è l'onorevole Mazzali. Credo che sarebbe bene incaricare il relatore anche dell'esame di questa proposta.

PRESIDENTE. Preciso che la proposta Mazzali era in discussione quando la Commissione speciale discusse la legge sulla cinematografia, e venne assorbita nel testo allora approvato.

TOZZI CONDIVI. In sede legislativa abbiamo i progetti 2306 e 1518. Il 2306 è più completo; il 1518 si occupa della procedura dei ricorsi e dell'irrevocabilità del nulla-osta una volta concesso.

Il primo problema — quello della procedura — è già contemplato nel disegno di legge governativo; l'onorevole Calabrò chiede soltanto che il termine per le decisioni sia fissato in quindici giorni, anziché trenta.

Si tratta di vedere se la Commissione potrà fare in tempo, in quindici giorni, a esaminare tutte le pellicole presentate ed emettere, eventualmente, un giudizio nei termini.

Io credo che il disegno di legge governativo sia più corrispondente alle necessità pratiche quando fissa il termine in trenta giorni. Sarei del parere di abbinare tutte le proposte e, poiché quella d'iniziativa della onorevole Viviani Luciana è in sede referente, chiedo sia trasferita in sede legislativa solo per la parte che interessa la materia.

Io presenterò alcuni emendamenti che potranno essere tenuti in conto dal relatore per la sua esposizione.

Il primo emendamento riguarda la invalidità della Commissione quando non siano presenti i tre membri scelti fra i padri e le madri di famiglia.

C'è, poi, un articolo che riguarda i film vietati ai minori. Io richiamo alla memoria dell'onorevole Corbi la lunga discussione fatta sull'argomento, quando esaminammo la legge Dal Canton, per concludere che la formula usuale messa sui manifesti « è proibito ai minori di sedici anni » vada sostituita dalla seguente « lo spettacolo non è visibile ai minori dei sedici anni ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

Per quanto concerne i cartelloni, propongo che, all'atto della presentazione alla Commissione del testo della pellicola, si presenti anche una copia dei cartelloni pubblicitari per modo che il nulla osta della commissione di censura venga dato tanto al testo della pellicola che ai cartelloni pubblicitari. Molte volte uno spettacolo cinematografico, di per sè, può essere più o meno buono ma, talvolta, sono proprio i cartelloni pubblicitari a far apparire cattivo anche uno spettacolo buono. Proporrei, poi, un articolo aggiuntivo su una questione di notevole rilievo: le società importatrici o produttrici di pellicole abbiano la facoltà di chiedere preventivamente un parere consultivo della Commissione, cioè sapere quale sia l'orientamento della Commissione di censura rispetto a una determinata pellicola, in quanto, molto spesso, si verifica il caso che di fronte a una spesa di decine e talvolta centinaia di milioni già spesi, la Commissione si trovi imbarazzata nel negare il visto...

SCHIAVETTI. Ma questa non è la prassi; la relazione la deve fare il relatore.

TOZZI CONDIVI. Io anticipo soltanto la illustrazione dei miei emendamenti. Si guadagna del tempo.

SCIAVETTI. La maggior parte dei colleghi non sono informati sui precisi termini dei provvedimenti.

GASPARI. L'onorevole Tozzi Condivi presenta degli emendamenti e, siccome prevedo che ce ne saranno altri, pregherei i colleghi di volerli consegnare in segreteria al più presto in modo da avere tempo per elaborare il testo della relazione.

GIANQUINTO. Sentiamo prima la relazione.

CORBI. Per non perdere inutilmente del tempo, non si sembra che sia il caso di anticipare la presentazione degli emendamenti.

La discussione non sarà né facile né breve; sarà una discussione molto approfondita anche per decidere se si passerà o meno agli articoli. Presentare degli emendamenti quando non si è ancora d'accordo sui principi fondamentali, significa anticipare i tempi e non consentire una discussione seria, così come lo merita l'argomento che stiamo per discutere. Io propongo che il relatore esponga nella prossima riunione il suo parere e, poi, su questo parere di fondo, prima di entrare nel merito degli emendamenti discuteremo, quale pregiudiziale, la costituzionalità o meno del disegno di legge.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La relazione che accompagna il disegno di legge del

Governo mi pare molto chiara anche sul punto che riguarda la costituzionalità. È naturale che si debba discutere tutto; ma la proposta avanzata dal relatore è costruttiva, nel senso che non preclude la ulteriore presentazione di emendamenti. È evidente che discuteremo la costituzionalità, discuteremo il passaggio o non passaggio agli articoli. Però, insisterei nella preghiera di accettare preventivamente gli emendamenti senza che ciò naturalmente sia preclusivo per altri emendamenti che fossero successivamente presentati.

L'onorevole Tozzi Condivi ha insistito nella richiesta di trasferimento in sede legislativa solo per la prima parte della proposta della onorevole Viviani, in quanto la seconda non ha niente a che vedere con la materia. Ricordo che non è possibile trasferire in sede legislativa una parte della proposta e non l'altra. La proposta Viviani, invece, potrebbe valere come emendamento al disegno di legge.

CORBI. Noi insistiamo per l'assegnazione del testo Viviani in sede legislativa. La proposta è stata presentata molto tempo prima del disegno di legge. Perché dobbiamo sempre umiliare, o non tenere conto, l'iniziativa parlamentare?

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La proposta Viviani, su quattordici articoli, ne contiene soltanto cinque che riguardano la materia...

CORBI. Ed allora facciamo lo stralcio.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Facciamo lo stralcio in che senso? Che in sede legislativa verranno discussi soltanto i cinque articoli?

GIANQUINTO. La proposta Viviani non la conosciamo.

PRESIDENTE. Non succede nulla di male se trasferiamo tutto in sede legislativa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. D'accordo.

GIANQUINTO. Questa è una legge che finirà in aula.

PRESIDENTE. Mi auguro di no.

BUBBIO. Ma la volete o non la volete la censura?

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anzitutto il primo problema è: la censura va o non va attuata. Sul principio se ci debba o non ci debba essere la censura, è bene essere franchi fin dal primo momento. Se le sinistre hanno intenzione di rimandare il progetto in aula, siano tanto cortesi da dirlo subito, in quanto è inutile perdere tempo.

GIANQUINTO. Se raggiungeremo un accordo in questa sede, la legge sarà approvata in questa sede.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri*. Accordo sul primo o sul secondo punto?

FERRI. Se parliamo di accordo, significa che il primo punto lo ammettiamo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, proporrei di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi. (2804); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Sistemazione al lavoro di profughi giuliani e dalmati. (2203); dei deputati Angioy ed altri: Modifica dell'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi. (1712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi » e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Colitto: « Sistemazione al lavoro di profughi giuliani e dalmati » e dei deputati Angioy ed altri: « Modifica dell'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta abbiamo esaurito la discussione generale, e si decise di scegliere quale base della discussione il testo del disegno di legge.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

« Ai cittadini italiani profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati e in condizioni di bisogno, si applicano le provvidenze concesse dalla presente legge ».

BERRY, *Relatore*. Propongo la soppressione di quest'articolo. Il concetto in esso contenuto può essere inserito nell'articolo 2, per il quale avrei predisposto una nuova formulazione.

PRESIDENTE. In considerazione di questa proposta del relatore, ritengo che sia opportuno fare la discussione congiunta sui due articoli. Do, pertanto, lettura dell'articolo 2:

« Nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i profughi di cui al precedente articolo 1 sono equiparati agli invalidi previsti dall'articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle precedenze istituite dagli articoli 9 e 10 della legge medesima, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.

A parità di merito, le precedenze istituite con il precedente comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra ».

BERRY, *Relatore*. La nuova formulazione che io propongo è la seguente:

« I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi previsti dall'articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.

A parità di merito, le precedenze istituite con il precedente comma, prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra ».

La ragione che mi spinge a portare da due a tre anni il periodo di applicazione di queste disposizioni è ovvia: non ritengo che in due anni si possa provvedere al collocamento di tutti i profughi, tenuto conto che tuttora affluiscono sul territorio nazionale in quantità notevole.

Ritengo, poi, che sia superfluo mantenere le clausole delle condizioni di bisogno ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, in quanto nessun'altra legge consimile vi ha mai fatto riferimento.

Debbo aggiungere che, se l'emendamento dei tre anni dovesse costituire un elemento

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

ostativo all'approvazione dell'articolo, sono disposto a ritirarlo, potendosi sempre riesaminare la situazione al termine dei due anni.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho difficoltà ad accogliere la nuova formulazione dell'articolo; gradirei, però, che fosse lasciato il termine dei due anni.

BERRY, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo: al posto delle parole: « nei tre anni », mettere le altre: « nei due anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nella formulazione proposta dal deputato Berry testè letta, con l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'articolo 1.

Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego.

(È approvato).

ART. 3.

I prestatori d'opera, assunti in virtù del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda, e possono essere conteggiati a copertura dell'aliquota di assunzione obbligatoria prevista dall'articolo 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375 in favore degli invalidi di cui all'articolo 2 della legge medesima, ferme restando le disposizioni dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio.

(È approvato).

Sull'articolo 5, ora 4, è stato presentato dal relatore un emendamento soppressivo dell'ultimo paragrafo: « attestazione della Pre-

fettura che il profugo è in condizioni di bisogno ».

Pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo nella sua definitiva formulazione avvertendo che la indicazione al primo comma « articoli 3 e 4 » va sostituito per ragioni di coordinamento con: « articoli 2 e 3 ».

ART. 4.

I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, dovranno inoltrare domanda all'Opera per la assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo dai territori previsti dall'articolo 1, rilasciata dalla competente Prefettura;

attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo è iscritto.

(È approvato).

Do lettura e, non essendo stati presentati emendamenti, metto in votazione l'articolo 5:

« L'Opera per l'assistenza provvederà alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.

Sarà cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo ».

(È approvato).

All'articolo 7, ora articolo 6, non c'è alcun emendamento, salvo la modifica di coordinamento data la nuova numerazione degli articoli per cui nel testo « all'articolo 3 » va letto come « all'articolo 2 ». Lo metto in votazione:

Il computo delle nuove assunzioni, ai sensi del precedente articolo 2, è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

All'articolo 8 del disegno di legge il relatore propone il seguente testo sostitutivo:

« I privati datori di lavoro che si rendono inadempienti agli obblighi sanciti dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto come sopra riservato ai profughi e non assegnato.

Le contravvenzioni previste dal precedente comma possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere dell'Opera nazionale, determina con decisione definitiva, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal precedente comma, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla comunicazione del prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria ».

TOZZI CONDIVI. Faccio osservare che se una persona o una ditta, per caso non si fosse accorta di dover assumere un salariato, potrebbe trovarsi nella condizione di pagare due o tremila lire al giorno senza limiti. Un limite bisognerebbe sempre metterlo.

BERRY, *Relatore*. Si potrebbe fissare un massimo di lire 50.000.

RUSSO. Due sono le strade da seguire: o mettere una cifra fissa ma che sia prevista dal disegno di legge, oppure seguire la strada della proporzionalità. I due sistemi uniti non possono coesistere. Io sarei favorevole alla tesi già fissata nel disegno di legge, precisare, cioè, un massimo, in quanto ci troviamo di fronte a un'ipotesi diversa da quella prevista per gli invalidi di guerra. Per questi ultimi, abbiamo una quota riservata a seconda del numero dei dipendenti e nella stessa quota verrebbero ad essere inclusi anche i profughi. Sul 10 per cento riservato agli invalidi, concorrerebbero anche i profughi. Ed è proprio qui che si può cadere facilmente nell'errore: possono sorgere contrasti fra le due associazioni per determinare se debba essere assunto un invalido o un profugo.

D'altra parte ci possiamo trovare dinanzi ad aziende artigiane e piccole industrie e la cifra di tremila lire al giorno di ammenda a distanza di anni potrebbe determinare gravissime conseguenze.

BERRY, *Relatore*. Gli stessi motivi adottati dall'onorevole Russo, potrebbero essere rovesciati dato che non si tratta di una ri-

serva di posti separati da quelli destinati agli invalidi.

RUSSO. Evidentemente, il legislatore non poteva prevederlo nel 1952. Credo che la sanzione debba colpire la inosservanza della percentuale che riguarda i profughi e invalidi unitariamente considerati.

Non dobbiamo creare una ipotesi a parte, cioè che la sanzione venga applicata quando non siano stati assunti dei profughi; la sanzione deve colpire per non avere il datore di lavoro, rispettato la percentuale e, siccome la percentuale resta fissa, non occorre fare altro.

FERRI. Ci sono delle norme che comportano pene pecuniarie semplicemente con il criterio della proporzionalità ed in questo caso sono considerate ammende, come nelle contravvenzioni forestali

TOZZI CONDIVI. Un limite ci deve essere sempre. Anche l'arresto ha un limite determinato, così come lo ha la multa.

FERRI. Nelle leggi speciali non c'è limite.

RUSSO. La legge prevede la possibilità della composizione amministrativa che viene fatta, sentito il parere dell'Opera invalidi e i proventi sono devoluti a quest'ultima. Qui bisogna prevedere l'intervento dell'Opera profughi e questo non è difficile: difficile diventa il criterio della devoluzione perché ci troviamo in concorso di due associazioni.

Ma anche un altro punto bisogna tenere presente nella determinazione della graduatoria dei posti: abbiamo la riserva dei posti e il famoso 10 per cento. A questo 10 per cento in che graduatoria concorrono i profughi e gli invalidi se il problema sorge dalla stessa formulazione della norma?

PRESIDENTE. In sostituzione della precedente formulazione il relatore, a seguito della discussione e delle osservazioni svolte, ha proposto i seguenti due nuovi articoli dei quali do lettura:

ART. 7.

Per la composizione amministrativa delle contravvenzioni previste dall'articolo 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ma derivanti dalla inosservanza della presente legge, valgono le norme di cui al predetto articolo ed il parere previsto, al successivo articolo 23 della citata legge, è richiesto dal Prefetto all'Opera per l'assistenza ai profughi.

ART. 8.

Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il loro

versamento sarà effettuato all'Opera per l'assistenza ai profughi, che ne disporrà per i propri fini statutari.

Metto in votazione gli articoli 7 e 8 di cui ho dato lettura.

(Sono approvati).

All'articolo 9, primo comma, del disegno di legge, e 9 dell'attuale numerazione, il relatore propone di sostituire le parole « precedenti articoli 2, 3, 4, 7 e 8 si applicano » con le seguenti: « dei precedenti articoli in quanto applicabili, valgono ».

Metto in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Al secondo comma il relatore propone di sopprimere le parole: « e non potranno in alcun caso essere effettuate in eccedenza alla credetta percentuale ».

Metto in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 9 nella sua nuova formulazione, avvertendo che il richiamo ivi contenuto « all'articolo 3 » della presente legge, deve essere cambiato per coordinamento in « articolo 2 », e ne do lettura:

ART. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti delle altre categorie di profughi previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, che siano disoccupati.

Le assunzioni, operate dalle imprese private, a norma del precedente comma, saranno computate a copertura della percentuale stabilita dall'articolo 2.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà, per i profughi di cui al comma primo del presente articolo, agli adempimenti inerenti alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi, nonché alle modalità di iscrizione nei medesimi.

(È approvato).

Do lettura e non essendovi emendamenti proposti metto in votazione l'articolo 10.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per

mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione ed approvazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cervone: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della proposta di legge di iniziativa del deputato Cervone: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali ».

Come gli onorevoli commissari ricorderanno, la discussione generale sulla proposta di legge in esame venne esaurita in una precedente seduta. Si tratta, pertanto, di passare all'esame dell'articolo unico.

Il relatore, onorevole Bubbio, propone, con un suo emendamento, una modifica aggiuntiva da inserire nel testo dell'articolo 1, estendendo i benefici della proposta di legge anche ai capi ripartizione. Prego l'onorevole Bubbio di volere illustrare l'emendamento.

BUBBIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con l'emendamento si propone di ristabilire il principio che anche i capi ripartizione possano partecipare ai concorsi per segretari comunali. L'obbligo della laurea, per prendere parte a questi concorsi, è stato introdotto con la legge 27 giugno 1942, n. 861, per i concorsi dei primi quattro gradi ma, contemporaneamente, con un articolo, in via transitoria, si stabilì che i segretari già in servizio alla data di entrata in vigore della legge potessero adire ai predetti concorsi; tale norma, però, non fece cenno dei vice-segretari e dei capi-ripartizione che si sono, così, trovati nell'impossibilità di partecipare ai concorsi perché privi di laurea. Si richiamano al riguardo le considerazioni di cui alla mia relazione, ove concludevo dovermi accogliere la proposta dell'onorevole Cervone, quanto meno per i titolari dei posti di vice-segretario.

Ripeto, *ad abundantiam*, che nessun privilegio, o meglio prelazione è dato a tali vice-segretari, ma solo si riconosce ad essi la facoltà di adire il concorso pur non essendo muniti della prescritta laurea.

RUSSO. Evidentemente non è questa una di quelle proposte di legge che possono scar-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

dinare l'ordinamento vigente in materia. Desidero, però, far rilevare che esiste una differenza sostanziale tra il problema della possibilità di adire la carriera direttiva dei funzionari statali sprovvisti di laurea e questa legge. Quest'ultima, infatti, tende a riprendere uno stato transitorio che era stato fissato e che venne soppresso da alcuni anni. Vale a dire, ad un certo momento si è stabilito, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria, di ripristinarlo. I segretari comunali, infatti, sono d'accordo su questo punto: che sia necessario, per certi determinati gradi, la laurea. E ciò in relazione ai compiti precipui affidati ai segretari comunali. Tanto è vero che quando si è trattato di elaborare la legge sui segretari questa necessità è stata ribadita.

Esisteva, poi, una posizione speciale, quella dei vice-segretari. Per questi ultimi, ad un certo momento, era stata fatta una deroga, cioè era stata concessa loro la possibilità di concorrere anche senza avere questo requisito. La deroga è venuta a decadere da alcuni anni e questi vice-segretari, se sprovvisti di laurea, non hanno più potuto partecipare ai concorsi. Io, però, ho l'impressione che approvando oggi, a distanza di anni, la proposta di legge all'esame, vale a dire ritornando allo stato *quo ante* veniamo ad aggravare la loro situazione, perché gran parte di essi hanno già fatto il concorso. Quindi, creeremmo una sperequazione fra coloro che hanno potuto farlo e coloro che non potranno beneficiare del provvedimento. Questo fatto è reso ancora più grave in seguito alla circostanza che una proposta di legge del senatore Trabucchi è stata presentata al Senato e quel ramo del Parlamento non ha ritenuto di passare agli articoli. Nel frattempo i posti vacanti sono stati coperti senza effettuare questi concorsi. Quindi, io penso che approvando noi questa proposta creeremmo una situazione non del tutto equa.

Precisato il mio pensiero, chiarisco che non ne faccio, naturalmente, una questione di passaggio in aula né di opposizione aprioristica.

CERVONE. Sono spiacente di far perdere un po' di tempo agli onorevoli componenti questa Commissione ma, non avendo avuto l'onore di partecipare alla precedente discussione sulla proposta di legge, ritengo mio dovere, come proponente, cercare di illustrare i motivi fondamentali che mi hanno suggerito di proporre il provvedimento. Ho l'impressione che l'obiezione dell'onorevole Russo verta, oggi, soprattutto su di un punto fondamentale e, precisamente, questo: che approvando la legge non veniamo a dare alcun be-

neficio a coloro che ieri potevano fruirne e, oggi, essendo stati nel frattempo espletati molti concorsi, vedono questa loro aspettativa in certo qual modo superata dagli eventi. Ora, io vorrei, soprattutto, premettere un fatto. Questi vice-segretari, che in certo modo sono poi coloro che sostengono il maggior peso del lavoro, perché il segretario dall'oggi al domani lascia il posto mentre il vice resta e vive la vita del comune, a suo tempo avevano la possibilità di adire i concorsi per segretari comunali. Questo è un punto che rimane per così dire nella legislazione, tanto è vero (mi spiace richiamarlo qui) che quando in questa sede fu discusso il trattamento dei segretari comunali, da varie parti di questa stessa Commissione fu proprio segnalata tale necessità. Lo stesso collega, onorevole Russo, quando era rappresentante del Governo, sollevò l'obiezione e la sostenne.

Ora, questa posizione mutò allorché si stabilì che per i concorsi a segretario comunale ci voleva la laurea. Però, stranamente, per i segretari comunali che erano in servizio a quella determinata data, si escluse la laurea, mentre, invece, la si impose per i vice-segretari. Vale a dire si è commesso un atto di ingiustizia per una categoria di dipendenti degli enti locali. Evidentemente il sindacato dei segretari comunali vede nei vice-segretari possibilità strane di potenziali concorrenti ed è, pertanto, del tutto naturale che il sindacato dei vice-segretari comunali cerchi di superare questo punto morto.

Ma c'è di più. Io, nella proposta di legge, non chiedo che il principio venga attuato da oggi in poi, ma unicamente per il passato. Si tratta, quindi, di una sanatoria. Altra questione, poi, da considerare, è che abbiamo segretari comunali, di comuni con mille abitanti, i quali, in quanto tali, hanno diritto di affrontare i concorsi per i comuni di ventimila abitanti; invece, il vice-segretario di un comune di quarantamila abitanti non può fare il concorso per un comune di seimila abitanti. Questa mi sembra sia una posizione che va sottolineata ed effettivamente per questo io ho presentato la proposta di legge. Ricordo che il Senato aveva, respinto una proposta Trabucchi, che questa stessa Commissione si era, poi, pronunciata negativamente quando venne presentata la legge fondamentale per i segretari comunali. Io da parte mia, non avrei presentato questa proposta, già bloccata da un parere della Commissione competente del Senato e da quello della I Commissione competente del Senato e da quello della I Commissione della Camera, ma il fatto che,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

con decreto del Presidente della Repubblica n. 16, in data 11 gennaio 1956 (la legge delegata riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), la questione della laurea per gli impiegati dello Stato venne ad essere superata, e che, conseguentemente, appare ancora di più evidente l'ingiustizia per queste categorie di dipendenti degli Enti locali. Credo che la mia proposta non arrechi danno a nessuno, ma dia soltanto un naturale e doveroso riconoscimento ad una categoria meritevole e, per altro, assai limitata in quanto i beneficiari saranno in tutto un centinaio di persone. Esattamente, infatti, quanti siano io non lo so ma, comunque, anche se si trattasse di uno solo, chi ha subito un'ingiustizia, ritengo, ha diritto ad una riparazione.

TOZZI CONDIVI. Mi riferisco all'emendamento suggerito dall'onorevole relatore per sottolineare che vi sono alcune categorie, delle quali non ho esaminato l'esatta posizione, come per esempio i capi ripartizione, che chiedono di essere inclusi in questa legge. C'è anche una richiesta analoga che ci perviene da altra categoria che vorrebbe veder discussa oggi, una particolare proposta di legge che la riguarda. Vi è poi una presa di posizione, una rivendicazione, da parte dei segretari comunali e provinciali i quali chiedono proprio il contrario e, cioè, che per la loro categoria sia ribadita la obbligatorietà del possesso di una laurea. Ora, noi veniamo a trovarci tra due fuochi. Ma vi è anche una ultima richiesta: si afferma che nella proposta di legge in discussione il beneficio è limitato ai vice-segretari che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 861. Si domanda: e perché non dal 1943 o dal 1944?

CERVONE. C'è un motivo ben preciso: nel 1942 uscì la legge che dava ai segretari comunali la possibilità di concorrere ai posti senza il possesso della laurea, e questa legge escludeva i vice-segretari dal beneficio. Noi volendo correggere questa ingiustizia dobbiamo riferirci a quell'epoca perché è allora che la legge divenne operante.

RUSSO. Ho già espresso i miei motivi di riserva nei confronti della proposta di legge Cervone, proposta che io penso si poteva accettare forse nel 1954 o nel 1955. Oggi, 1957, la cosa diventa difficile visto che gran parte dei concorsi sono già stati espletati e molti di questi elementi non possono partecipare a concorsi in quanto i posti sono già stati coperti.

FERRI. Vorrà dire che parteciperanno ai prossimi concorsi se e quando ci saranno.

RUSSO. Ad ogni modo io esprimo il mio punto di vista e, poi, la Commissione deciderà. Mi sembra, però, che la proposta in esame sia strettamente limitata a quelli che erano in servizio nel 1942. Se, invece, dovessimo adottare un criterio di carattere generale, si tratterebbe allora di riformare l'intera legislazione concernente i vice-segretari comunali.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Pur nutrendo alcune perplessità, il Governo si rimette alla Commissione. Personalmente, da un punto di vista logico, ritengo che se ammettiamo a fruire di questo beneficio i vice-segretari comunali e provinciali ed i vice-segretari in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 861, non vedo perché non si debbano ammettere anche i capi ripartizione. Però, in questo caso, penso che si verrebbe ad aggravare ancora di più la situazione.

PRESIDENTE. Penso che converrebbe escludere i capi ripartizione proprio per non complicare ed appesantire la portata del provvedimento. Ritengo, altresì, che, oggi, la Commissione debba procedere all'approvazione o alla reiezione del testo proposto senza trascinare oltre la discussione.

GIANQUINTO. Il nostro punto di vista è che il beneficio comprenda tutti o nessuno.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bubbio, di cui do lettura:

« Al secondo comma, dopo le parole: e di vice-segretari..., aggiungere le parole: e i capi ripartizione ».

E approvato).

Do, ora, lettura della proposta di legge il cui articolo unico risulta così formulato:

Il 4° comma dell'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina a segretario generale di 1ª e 2ª classe ed a segretario capo di 1ª e 2ª classe è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali ed i vice segretari e capi ripartizione dei comuni e delle province in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 861, che abbiano dalla data stessa prestato ininterrotto servizio in tale qualità, in conformità di quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 20 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ».

Trattandosi di articolo unico la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e di altre categorie di profughi » (2804):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Le proposte di legge: COLITTO: « Sistemazione al lavoro dei profughi giuliani e dalmati » (2203); ANGIOY ed altri: « Modifica dell'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi » (1712), risultano, pertanto, assorbite.

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

CERVONE: « Modifica all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (2249):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Antoniozzi, Bartesaghi, Berry, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Di Paolantonio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Luzzatto, Manzini, Marazza, Pelosi, Pertini, Pintus, Quintieri, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI